

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, BARRA, MANENTE COMUNALE e LEGGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1974

Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,  
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili), pone come presupposto indispensabile per il ricevimento degli atti notarili che il notaio sia personalmente certo dell'identità personale delle parti, ammettendo che, in caso contrario, il pubblico ufficiale possa accertarsene mediante due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

L'articolo 49 della citata legge, che disciplina espressamente la materia, testualmente recita: « Il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni ».

L'articolo 51 della stessa legge, elencando gli elementi che deve contenere l'atto notarile, al punto 4) indica: « la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle

parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti ».

La giurisprudenza è stata quasi sempre costante in una interpretazione restrittiva della norma di cui all'articolo 49 precitato, partendo dal presupposto che la responsabilità del notaio in questo caso viene in rilievo sotto il profilo dell'omissione, e cioè del mancato accertamento dell'identità delle parti; per cui l'imputazione non è tanto la falsità che risulta dal documento frutto della sua attività certificatrice in ordine all'identità delle parti, quanto quella di aver falsamente attestato di aver adempiuto alla attività preliminare di accertamento che la legge notarile gli impone; con esclusione e della buona fede e dell'errore.

Sembra strano che ad oltre sessant'anni dall'entrata in vigore della legge notarile resti ancora salvo un principio che non ha più alcuna rispondenza nella realtà degli odierni rapporti di vita.

Allora le contrattazioni si svolgevano nel ristretto cerchio della vita paesana e cittadina; poche volte si estendevano all'ambito provinciale; il notaio conosceva realmente tutti di persona, essendo egli quasi sempre il consulente ed il consigliere delle famiglie, dei cui fatti anche più riservati era a conoscenza.

Oggi tali rapporti hanno assunto dimensioni non solo nazionali, ma anche internazionali, essendo sempre più frequenti i casi di contratti nei quali intervengono come parti cittadini stranieri o di società multinazionali.

Come può attestare in tali casi il notaio di essere certo dell'identità personale dei contraenti? o come potrà avvalersi di testimoni fidefacienti a lui noti, che gli garantiscano tale identità?

È per ovviare a quanto si è tanto spesso verificato che i proponenti hanno predisposto l'unito disegno di legge, in attesa che la riforma organica della legislazione in materia di ordinamento del notariato, da varie legislature all'esame del Parlamento, ma che non è riuscita ancora a concludere il suo *iter*, possa venire definitivamente approvata.

Si confida che il Senato voglia al più presto approvare il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è così modificato:

« Il notaio deve preventivamente accertarsi dell'identità personale delle parti, che non siano a lui personalmente note.

A tal fine egli potrà avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni; ovvero di un valido documento di riconoscimento, del quale dovrà farsi menzione nell'atto indicando: l'ufficio che l'ha rilasciato, la data ed il luogo del rilascio, il suo numero ».

### Art. 2.

Il n. 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, resta conseguentemente modificato come segue: « 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti o di documento di riconoscimento; ».